Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 9 agosto 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1971, n. **553.**
Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I primi due commi dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1959, n. 703, vengono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 200 milioni.

Per le imprese in forma sociale od associate il limite può essere elevato fino a lire 400 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — ZAGARI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 19 luglio 1971, n. **554.**
Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.040 milioni quale onere posto a carico dell'Italia, in ragione di lire 850 milioni per l'anno 1970, di lire 680 milioni per l'anno 1971 e di lire 510 milioni per l'anno 1972, in attuazione della decisione della commissione delle Comunità europee n. 70/1/CECA del 19 dicembre 1969, con la quale è stato istituito un nuovo sistema comunitario di aiuti al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per i tre anni sopra precisati.

Art. 2.

All'onere di complessive lire 1.530 milioni relative alle contribuzioni previste per gli anni 1970 e 1971 si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 19 luglio 1971, n. **555.**
Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, è sostituito dal seguente:

« I diritti fissi che ogni società è tenuta a versare per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata sono stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Tuttavia ai fini della pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio, la misura del diritto fisso è quella indicata alla lettera *d*) della citata tabella.

Ai fini della pubblicazione degli atti, il pagamento dei suddetti diritti deve essere provato mediante quietanza dell'ufficio del registro o ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro, quietanza o ricevuta che debbono contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui è stato eseguito il versamento.

Il penultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, è abrogato. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni di cui al terzultimo comma di detto articolo ».

Art. 2.

Il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata è subordinato al pagamento di una tassa di lire 2.000 per ciascun atto.

Tale pagamento sarà effettuato con le medesime modalità stabilite nel precedente articolo 1 per il versamento del diritto fisso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

TABELLA DEI DIRITTI FISSI
PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

a) *Atti costitutivi e statuto*:	
sino a 10 milioni di capitale	L. 10.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale	» 15.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale	» 20.000
oltre 500 milioni di capitale	» 25.000
b) *Ogni altro atto esclusi i bilanci*:	
sino a 10 milioni di capitale	L. 4.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale	» 7.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale	» 10.000
oltre 500 milioni di capitale	» 14.000
c) *Bilanci*:	
sino a 10 milioni di capitale	L. 3.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale	» 5.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale	» 7.000
oltre 500 milioni di capitale	» 10.000
d) *Bilanci* delle imprese di assicurazione qualunque sia la forma della società e l'ammontare del capitale sociale	L. 12.000

LEGGE 24 luglio 1971, n. **556**.

Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, collocati a riposo con liquidazione *una tantum* a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, prima del 16 marzo 1970, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione predetta per ottenere la concessione di un assegno pensionistico vitalizio, nella misura indicata nell'articolo 2.

Nel caso di decesso del dipendente la domanda di cui al precedente comma può essere presentata dagli aventi diritto secondo le norme vigenti di riversibilità per le pensioni degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 è pagabile a rate mensili ed è determinato detraendo dal trattamento annuale complessivo di pensione spettante al

personale camerale, sulla base degli stipendi iniziali dei singoli parametri senza la maggiorazione degli assegni camerali, avente qualifica ed anzianità di servizio, compresi i servizi riconosciuti, corrispondenti a quelle dell'ex dipendente camerale, una quota annuale fissa, uguale ad un venticinquesimo del fondo netto liquidato per effetto del collocamento a riposo comprese eventuali integrazioni ed una quota annuale variabile, uguale alla rendita del 5 per cento del residuo annuale di detto fondo, secondo la formula di cui all'allegato.

La detrazione si riduce anno per anno fino ad annullarsi in 25 anni. La misura della detrazione iniziale, di cui al primo comma del presente articolo, viene calcolata in base al numero di anni già trascorsi fra l'anno di collocamento a riposo e l'anno di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 1, considerando già detratte le quote relative agli anni trascorsi in collocamento a riposo.

Art. 3.

L'assegno diretto e di riversibilità di cui all'articolo 1 ha decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello in cui, applicando i criteri di cui all'articolo 2, si determini una differenza a favore dell'ex dipendente o degli aventi diritto.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione *una tantum*. Nel caso di servizi resi presso più camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'onere è ripartito tra dette camere in proporzione ai periodi di servizio prestato presso le stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

ALLEGATO

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO

$$a = p\frac{c}{25} - 5\%\, c\left(1 - \frac{n}{25}\right)$$

di cui:

a = assegno annuale integrativo di cui all'articolo 1;
p = pensione annuale come definita all'articolo 2;
c = fondo netto liquidato all'atto del collocamento a riposo;
n = numero progressivo degli anni, iniziando da quello del collocamento a riposo.

LEGGE 25 luglio 1971, n. 557.

Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruoli di cui alle tabelle *A* e *C* della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203.

Sono soppressi gli articoli 20 e 21 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, e successive aggiunte ed integrazioni concernenti l'anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, delle spese relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1968, n. 125, fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella *B* della legge precitata.

Detto personale, qualora provenga dai ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ha titolo a conservare il trattamento di previdenza già per esso operante all'atto della immissione nei ruoli di cui alle tabelle *A* e *C* della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

Art. 3.

Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale è assegnato al servizio centrale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito dall'articolo 23 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, è anticipato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a disciplinare i versamenti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione.

Art. 4.

Per il personale di cui all'articolo 1 il Ministero del tesoro trasferirà alla Cassa pensioni per i dipendenti

degli enti locali, amministrata dallo stesso Ministero, l'importo dei contributi ad esso versati fino all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 28 luglio 1971, n. **558**.

Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.

La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive le regioni hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.

Le regioni provvedono a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.

Art. 2.

Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati; fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, esse determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 1. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago.

Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In tali casi può essere autorizzata anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita.

I mercati che venissero a cadere nel giorno previsto per la chiusura infrasettimanale devono essere spostati.

All'infuori di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante.

Art. 3.

Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni località sentito l'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, possono fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali possono essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva, nonchè la chiusura infrasettimanale.

Art. 5.

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio e gli enti che svolgono una attività di vendita al dettaglio devono rispettare l'orario determinato dalla regione inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

Art. 6.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge: le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, le rivendite dei giornali e gli impianti autostradali di distribuzione di carburante.

Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza di pubblica sicurezza, possono essere escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

In deroga a quanto disposto dalla lettera *a*) del secondo comma del precedente articolo 1, la vendita dei fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.

Art. 7.

Le attività miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che è accertata dal comune. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

Art. 8.

Le attività miste soggette parte a licenza di commercio e parte a licenza di pubblica sicurezza o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti a licenza di commercio, devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

Art. 9.

Gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate.

Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000. In caso di recidiva deve essere disposta la chiusura fino ad un massimo di 15 giorni.

Art. 11.

E' abrogata la legge 16 giugno 1932, n. 973.

Art. 12.

Sono fatte salve le competenze in materia di commercio attribuite alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 28 luglio 1971, n. **559**.

Modifica dell'articolo 5, lettera d) della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316, è sostituito dalla seguente:

« *d*) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento della età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. **560**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Carmine, in Cagliari.

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagliari in data 18 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni 15 febbraio e 16 ottobre 1968 e 12 gennaio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora del Carmine, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 72. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. **561**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Anna e di S. Lorenzo, nel comune di Varese Ligure.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 1° ottobre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Anna, in Valletti, e di S. Lorenzo, in Scurtabò, nel comune di Varese Ligure (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 70. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1971.

Tabella relativa alle nuove piante organiche e alla denominazione delle nuove qualifiche della carriera del personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti l'art. 8 della legge 11 aprile 1964, n. 264 che modifica il ruolo organico del personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia ed il quadro 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 16, per la parte riguardante il personale tecnico del Ministero stesso;

Ritenuto che nessuna vacanza si è verificata nel ruolo predetto in dipendenza dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti ed assimilati;

Poichè occorre specificare le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale anzidetto in applicazione degli articoli 18, comma quarto, 29 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

E' approvata l'allegata tabella che specifica le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche della carriera del personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia dal 1° luglio 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1971
Registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 257

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Personale addetto agli uffici:

Qualifiche	Numero dei posti
Commesso capo	27
Commesso	63
Totale	90

Personale ausiliario tecnico:

Qualifiche	Numero dei posti
Agente tecnico capo	2
Agente tecnico	3
Totale	5

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

(6999)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1971.

Tabella relativa alle nuove piante organiche e alla denominazione delle nuove qualifiche della carriera del personale ausiliario degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la tabella annessa alla legge 5 luglio 1961, n. 564, concernente il ruolo organico del personale ausiliario degli ffici giudiziari;

Ritenuto che nessuna vacanza si è verificata nel ruolo predetto in dipendenza dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante le norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti ed assimilati, fino al 1° luglio 1970;

Poichè occorre specificare le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale anzidetto in applicazione degli articoli 18, comma quarto, 29 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

E' approvata l'allegata tabella che specifica le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche della carriera del personale ausiliario degli uffici giudiziari a decorrere dal 1° luglio 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1971
Registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 124

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Personale addetto agli uffici:

Qualifiche	Numero dei posti
Commesso capo	600
Commesso .	1.400
Totale	2.000

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

(7000)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1971.

Determinazione del tasso d'interesse agevolato annuo da praticare sui finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge 30 maggio 1970, n. 379, il quale prevede, tra l'altro, la determinazione annua del tasso agevolato d'interesse da porre a carico delle imprese beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 23 settembre 1970) con il quale veniva determinato nella misura del 6 % (sei per cento) in ragione d'anno il tasso agevolato d'interesse da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 relativamente all'anno 1970;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 il quale prevede che i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nel determinare recentemente, nella riunione del 16 settembre 1970, i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dalla citata legge 9 gennaio 1962, n. 1, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso d'interesse agevolato annuo da praticare sui finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni è determinato nella misura del 6 % (sei per cento).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1971
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 146

(7042)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » — approvato col decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, n. 689 — ed in particolare gli articoli 7 e 11 dello statuto medesimo concernenti la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'istituto;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1968, con il quale è stato nominato il predetto organo consiliare, per la durata di un quadriennio;

Vista la lettera in data 3 marzo 1971, rimessa dal predetto istituto con nota n. 03910 in data 24 marzo 1971, con la quale il dott. Egidio Stagno ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere, in rappresentanza degli editori di giornali, designato dalla Federazione italiana editori giornali;

Ritenuto di accettare le dimissioni dell'anzidetto dottore Egidio Stagno;

Vista la lettera n. 54436/3 del 9 marzo 1971, con la quale la Federazione italiana editori giornali ha designato il sig. Antonio Neri, procuratore speciale dell'editoriale San Marco S.p.a., in Venezia, in sostituzione del dott. Egidio Stagno;

Ritenuto di procedere all'anzidetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Neri è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in rappresentanza degli editori di giornali e in sostituzione del dott. Egidio Stagno, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

(6996)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina di due componenti la commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata;

Vista la nota n. 193 in data 21 aprile 1971 del consiglio regionale della Basilicata;

Decreta:

Il sig. Pacella Salvatore ed il sig. Galotta Domenico Antonio sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata, quali rappresentanti presso di essa del consiglio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7043)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1971.

Sostituzione di un componente la commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia;

Vista la nota della Confederazione nazionale coltivatori diretti n. 40502 datata 23 aprile 1971 con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il geom. Marco Meola, rappresentante dei datori di lavoro in seno alla commissione stessa in qualità di membro supplente, con il dott. Francesco Saverio Sforza;

Decreta:

Il dott. Francesco Saverio Sforza è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia quale rappresentante dei datori di lavoro, membro supplente, in sostituzione del geometra Marco Meola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7044)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1971.

Costituzione del collegio dei sindaci del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1970, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare l'art. 30 del decreto medesimo, relativo alla composizione del collegio dei sindaci del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti presso l'istituto stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del suindicato collegio dei sindaci del fondo;

Decreta:

Il collegio dei sindaci del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

Il presidente del collegio dei sindaci dell'istituto.

Membri effettivi:

Pirrì dott. Plinio, ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bova dott. Salvatore, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cavallaro dott. Antonino, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Petrolati dott. Ennio, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Membri supplenti:

De Maria dott. Massimo, direttore di sezione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Finuola dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6997)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.
Iscrizione nella tariffa di vendita di due marche di sigarette estere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, col quale vengono sostituite le tabelle *A, B, C, D, E, F*, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento, in relazione ai prezzi richiesti dal fornitore, di due marche di sigarette estere di provenienza della C.E.E. (Olanda) nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, le seguenti marche di sigarette olandesi sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Export « A » K. S.: Lit. 22,500 il kg. convenzionale;
Contessa Slims: Lit. 22,500 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 24

(7246)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1971.
Determinazione delle quantità suppletive di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1971.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 1495 in data 24 novembre 1970 riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 7 dicembre 1970, con il quale venivano assegnati i quantitativi di stupefacenti che alcune ditte erano autorizzate a produrre e mettere in vendita nell'anno 1971;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Tenuto conto delle rimanenze di stupefacenti esistenti presso le ditte produttrici di tali sostanze allo stato di basi pure o salificate;

Considerati i prevedibili fabbisogni normali di stupefacenti a scopo medico o scientifico;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una assegnazione suppletiva di ulteriori quantitativi di codeina ed etilmorfina;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati 24, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita nel corso del 1971 di:

Codeina base: kg 220;
Etilmorfina base: kg 88;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta Sircai - Società italiana ricerche chimiche ed applicazioni industriali, via Folli 46/50, Milano, è autorizzata alla produzione e vendita nel corso del 1971 di:

Codeina base: kg 220;
Etilmorfina base: kg 88;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) la ditta Sifac - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, via Robbio 29, Confienza (Pavia), è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1971, di:

Codeina base: kg 260;
Etilmorfina base: kg 104;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta Salars, con sede in Camerlata (Como), via S. Francesco 5, è autorizzata alla produzione e vendita, nel corso del 1971, di:

Codeina base: kg 300;

Etilmorfina base: kg 120;

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(6998)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine agricole operanti in provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di macchine agricole operanti in provincia di Ancona si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine agricole operanti in provincia di Ancona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7284)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura di Arcade.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Manifattura di Arcade, con sede in Arcade (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura di Arcade, con sede in Arcade (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7285)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lebole Euroconf stabilimenti ex C.E.M. e Linester di Empoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Lebole Euroconf, stabilimenti ex C.E.M. e Linester di Empoli (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lebole Euroconf stabilimenti ex C.E.M. e Linester di Empoli (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7286)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. UNI.MA.C., con sede legale in Vimodrone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. UNI.MA.C., con sede legale in Vimodrone (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. UNI.MA.C., con sede legale in Vimodrone (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7288)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 11 gennaio e 18 marzo 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Ragusa con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Ragusa.

Colture:	Giornate per ettaro
Seminativo semplice	10
Seminativo arborato	15
Seminativo irriguo non destinato a primizie .	65
Seminativo irriguo destinato a primizie da pieno campo	130
Seminativo irriguo investito a colture protette	750
Vivaio (barbatellaio)	250
Coltivazione carota	160
Oliveto	22
Carrubeto	15
Mandorleto	20
Vigneto	46
Agrumeto	100
Pascolo arborato	7
Canneto	14
Ficodindieto	7
Orto specializzato	200
Bosco ceduo	6
Pascolo permanente	2

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da latte	12
Bovini da allevamento e ingrasso	8
Equini	8
Suini	3
Ovini	3

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7031)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1971.

Protezione temporanea per le invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti esposti nella « 9ª Mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marmifera », in Valpolicella.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 9ª mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marmifera » che avrà luogo a Valpolicella (Verona) dal 4 al 12 settembre 1971 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(7039)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1971.

Protezione temporanea per le invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti esposti nel « II NAUTICSUD - Salone nazionale per lo sviluppo della nautica nel Mezzogiorno d'Italia e nell'Oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II NAUTICSUD - Salone nazionale per lo sviluppo della nautica nel Mezzogiorno d'Italia e nell'Oltremare » che avrà luogo a Napoli dal 23 ottobre al 4 novembre 1971 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(7040)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Stampa di Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Nuova Stampa di Pomezia (Roma) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Stampa di Pomezia (Roma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7290)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1971.

Costituzione della commissione regionale per l'artigianato della Calabria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 6 giugno 1971, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della commissione regionale per l'artigianato della Calabria;

Decreta:

La commissione regionale per l'artigianato della Calabria è composta per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto:

dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria;

dal dott. Antonio Scamardì, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori dott. Vincenzo Molinari, dott. Francesco Brescia, dott. Salvatore Caruso, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori on. avv. Francesco Bova e avv. Antonino Lagana, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1971

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7281)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore arti grafiche e cartotecnico operanti in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore arti grafiche e cartotecnica operanti in provincia di Novara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore arti grafiche e cartotecnico operanti in provincia di Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 maggio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7283)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 maggio 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sven Hagelstrand, console onorario, titolare del consolato onorario di Svezia a Torino.

(7100)

In data 19 maggio 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Boris Trampuz, console generale di Jugoslavia a Trieste.

(7101)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo famigliare » Società cooperativa a r. l., con sede in Cesate.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1971 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo Famigliare » Società cooperativa a r. l., con sede in Cesate (Milano), composto dai signori:

Cicchitti Rodolfo, presidente;
Piacentini avv. Alessandro, membro;
Piuri Luigi, membro.

(7059)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo di Castiglione Olona - Società cooperativa a r. l. », con sede in Castiglione Olona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1971 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo di Castiglione Olona - Società cooperativa a r. l. », con sede in Castiglione Olona (Varese), composto dai signori:

De Lorenzi rag. Giovanni, presidente;
Polonelli Luigi, membro;
Vanetti rag. Giampiero, membro.

(7060)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative unificate di consumo vimercatesi », con sede in Vimercate.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1971 il sig. Galimberti Rodolfo è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative unificate di consumo vimercatesi », con sede in Vimercate (Milano), in sostituzione dell'avv. Luigi Angeli che ha rassegnato le proprie dimissioni.

(7061)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola cantina sociale Santa Maria del Piano Nord, con sede in Neive.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 luglio 1971 il dott. Mario Pucci è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola cantina sociale Santa Maria del Piano Nord, con sede in Neive (Cuneo), in sostituzione del dott. Gian Carlo Pareschi dimissionario.

(7062)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 luglio 1971, i poteri conferiti al dott. Antonio Sammartino, commissario governativo della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco (Milano), sono stati prorogati fino al 30 novembre 1971.

(7102)

Proroga della gestione commissariale della società « Cooperativa di consumo del popolo », con sede in Castione Andevenno e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1971 la gestione commissariale della società « Cooperativa di consumo del popolo », con sede in Castione Andevenno (Sondrio), è stata prorogata al 31 dicembre 1971. Dalla data dell'anzidetto decreto il dott. Mario Serventi è stato nominato commissario governativo in sostituzione del rag. Leonardo Manca che non ha accettato l'incarico conferitogli con precedente decreto.

(7103)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto della navigazione presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di diritto della navigazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7428)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

Il dott. Augusto Giovannini, nato a Roma il 12 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in ingegneria industriale, sottosezione elettronica, rilasciatogli dall'Università di Roma il 14 maggio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7177)

Il dott. Ferdinando Cassani, nato a Fidenza (Parma) il 24 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in farmacia rilasciatogli dall'Università di Roma il 21 gennaio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7178)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1971, registro n. 47, foglio n. 11, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Elettra Maranelli il 13 maggio 1969 avverso il decreto ministeriale 9 novembre 1969 con il quale il Ministero della pubblica istruzione aveva escluso la predetta prof.ssa Maranelli dal concorso a sei posti di preside negli istituti professionali alberghieri bandito con decreto ministeriale 16 gennaio 1967.

(7105)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° maggio 1971 al 31 maggio 1971

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/4-5-1971	5-5-1971	6-5-1971	7-5-1971	8/11-5-1971	12-5-1971	13/14-5-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	34.331,25	34.331,25	34.956,25	34.956,25	34.956,25	34.956,25	34.956,25
10.01-B	15,18	Frumento duro	40.050,00 (*a*)	40.050,00 (*a*)	40.050,00 (*a*)	40.050,00 (*a*)	40.050,00 (*a*)	40.050,00 (*a*)	40.050,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	29.393,75	29.393,75	29.393,75	29.393,75	29.393,75	29.393,75	29.393,75
10.03	01,04	Orzo	25.462,50 (*b*)	26.931,25 (*b*)	27.462,50 (*b*)	28.025,00 (*b*)	28.025,00 (*b*)	27.462,50 (*b*)	27.462,50 (*b*)
10.04	01,04	Avena	27.250,00 (*b*)	27.250,00 (*b*)	27.250,00 (*b*)	27.250,00 (*b*)	27.718,75 (*b*)	27.718,75 (*b*)	27.718,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	21.931,25 (*b*) (*d*)	21.931,25 (*b*) (*d*)	21.931,25 (*b*) (*d*)	21.931,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	21.931,25 (*b*) (*d*)	21.931,25 (*b*) (*d*)	21.931,25 (*b*) (*d*)	21.931,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	1.268,75	1.268,75	4.706,25	12.518,75	12.518,75	6.893,75	6.893,75
10.07-B	04	Miglio	18.300,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	24.956,25 (*b*)	24.956,25 (*b*)	24.956,25 (*b*)	24.956,25 (*b*)	24.331,25 (*b*)	24.331,25 (*b*)	24.331,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	34.437,50	34.437,50	34.437,50	34.437,50	34.437,50	34.437,50	34.437,50
11.01-B	05	Farine di segala	47.687,50	47.687,50	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.125,00	68.612,50
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	15/17-5-1971	18-5-1971	19-5-1971	20/24-5-1971	25/26-5-1971	27/28-5-1971	29/31-5-1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	34.956,25	34.956,25	34.956,25	34.956,25	34.956,25	34.956,25	35.581,25
10.01-B	15,18	Frumento duro	40.050,00 (*a*)	40.050,00 (*a*)	40.050,00 (*a*)	40.050,00 (*a*)	40.050,00 (*a*)	40.050,00 (*a*)	42.081,25 (*a*)
10.02	01,04	Segala	29.393,75	29.393,75	29.393,75	29.393,75	29.393,75	29.393,75	29.393,75
10.03	01,04	Orzo	27.462,50 (*b*)	27.462,50 (*b*)	27.931,25 (*b*)	27.931,25 (*b*)	27.462,50 (*b*)	27.462,50 (*b*)	28.618,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	27.718,75 (*b*)	27.718,75 (*b*)	27.718,75 (*b*)	27.718,75 (*b*)	27.718,75 (*b*)	27.718,75 (*b*)	29.281,25 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	20.900,00 (*b*) (*d*)	20.900,00 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	21.431,25 (*b*) (*d*)	20.900,00 (*b*) (*d*)	20.900,00 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	10.643,75	10.643,75	10.643,75	12.518,75	12.518,75	12.518,75	12.518,75
10.07-B	04	Miglio	17.675,00 (*b*)	17.675,00 (*b*)	17.675,00 (*b*)	17.675,00 (*b*)	16.737,50 (*b*)	16.737,50 (*b*)	16.737,50 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	24.331,25 (*b*)	24.800,00 (*b*)	24.331,25 (*b*)	24.331,25 (*b*)	24.331,25 (*b*)	24.331,25 (*b*)	23.706,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	34.437,50	34.437,50	34.437,50	34.437,50	34.437,50	34.437,50	34.437,50
11.01-B	05	Farine di segala	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	47.250,00
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	68.175,00	68.612,50	68.612,50	67.887,50	67.887,50	67.887,50	70.306,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(*d*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica.

(6210)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1970 al 31 dicembre 1970 a norma di Regolamenti C.E.E. ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1).

Dal 1° *giugno* 1970 *al* 30 *giugno* 1970 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 992/70, *n.* 1052/70, *n.* 1070/70, *n.* 1099/70, *n.* 1142/70 *e n.* 1189/70

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Designazione delle merci	Paesi terzi dal 1°-6-70 all' 11-6-70	Paesi terzi dal 12-6-70 al 18-6-70	Paesi terzi dal 19-6-70 al 25-6-70	Paesi terzi dal 26-6-70 al 30-6-70	SAMA e PTOM (1) dal 1°-6-70 all' 11-6-70	SAMA e PTOM (1) dal 12-6-70 al 18-6-70	SAMA e PTOM (1) dal 19-6-70 al 25-6-70	SAMA e PTOM (1) dal 26-6-70 al 30-6-70
10.06		Riso:								
		A. greggio o semigreggio (non pilato):								
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	5.075,00	5.075,00	5.140,00	5.140,00	2.641,25	2.641,25	2.676,85	2.676,85
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.343,75	6.343,75	6.425,00	6.425,00	3.301,25	3.301,25	3.346,25	3.346,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:								
	07	a. riso semilavorato . . .	8.395,60	8.395,60	8.395,60	8.518,75	4.208,75	4.208,75	4.208,75	4.276,85
	11	b. riso lavorato a fondo .	8.941,25	8.941,25	8.941,25	9.072,50	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.556,85
		II. altro:								
	14	a. riso semilavorato . . .	9.368,10	9.368,10	9.368,10	9.505,60	4.723,10	4.723,10	4.723,10	4.798,75
	17	b. riso lavorato a fondo .	10.042,50	10.042,50	10.042,50	10.190,00	5.066,85	5.066,85	5.066,85	5.148,10
	21	C. spezzato (rotture)	2.625,00	2.687,50	2.687,50	2.687,50	1.306,25	1.340,60	1.340,60	1.340,60

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 1° *luglio* 1970 *al* 13 *agosto* 1970 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 1257/70, *n.* 1302/70, *n.* 1345/70, *n.* 1404/70, *n.* 1454/70 *n.* 1532/70, *n.* 1543/70 *e n.* 1602/70

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Designazione delle merci	Paesi terzi dal 1°-7-70 al 9-7-70	Paesi terzi dal 10-7-70 al 23-7-70	Paesi terzi dal 24-7-70 al 13-8-70	SAMA e PTOM (1) dal 1°-7-70 al 9-7-70	SAMA e PTOM (1) dal 10-7-70 al 23-7-70	SAMA e PTOM (1) dal 24-7-70 al 13-8-70
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	5.235,00	5.305,00	5.305,00	2.729,35	2.767,50	2.767,50
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.543,75	6.631,25	6.631,25	3.411,85	3.460,00	3.460,00
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	8.617,50	8.699,35	8.781,85	4.331,25	4.376,25	4.421,25
	11	b. riso lavorato a fondo	9.177,50	9.265,00	9.352,50	4.615,00	4.663,10	4.711,25
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	9.615,60	9.707,50	9.798,75	4.859,35	4.910,00	4.960,00
	17	b. riso lavorato a fondo	10.308,10	10.406,25	10.504,35	5.213,10	5.267,50	5.321,25
	21	C. spezzato (rotture)	2.687,50	2.512,50	2.512,50	1.340,60	1.244,35	1.244,35

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 14 *agosto* 1970 *al* 3 *settembre* 1970 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 1645/70, *n.* 1688/70, *n.* 1741/70 *e. n.* 1759/70

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 14-8-70 al 27-8-70	Paesi terzi dal 28-8-70 al 31-8-70	Paesi terzi dal 1°-9-70 al 3-9-70	SAMA e PTOM (1) dal 14-8-70 al 27-8-70	SAMA e PTOM (1) dal 28-8-70 al 31-8-70	SAMA e PTOM (1) dal 1°-9-70 al 3-9-70
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	5.305,00	5.305,00	4.785,00	2.767,50	2.767,50	2.481,85
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.631,25	6.631,25	5.981,25	3.460,00	3.460,00	3.102,50
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	8.781,85	8.993,10	8.204,35	4.421,25	4.537,50	4.103,75
	11	b. riso lavorato a fondo	9.352,50	9.577,50	8.737,50	4.711,25	4.835,00	4.373,10
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	9.798,75	10.035,00	9.154,35	4.960,00	5.090,00	4.605,60
	17	b. riso lavorato a fondo	10.504,35	10.757,50	9.813,75	5.321,25	5.460,60	4.941,25
	21	C. spezzato (rotture)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.182,50	1.182,50	1.182,50

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 4 *settembre* 1970 *al* 24 *settembre* 1970 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 1803/70, *n.* 1839/70 *e n.* 1877/70

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 4-9-70 al 10-9-70	Paesi terzi dall'11-9-70 al 17-9-70	Paesi terzi dal 18-9-70 al 24-9-70	SAMA e PTOM (1) dal 4-9-70 al 10-9-70	SAMA e PTOM (1) dall'11-9-70 al 17-9-70	SAMA e PTOM (1) dal 18-9-70 al 24-9-70
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	4.785,00	4.935,00	4.935,00	2.481,85	2.564,35	2.564,35
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	5.981,25	6.168,75	6.168,75	3.102,50	3.205,60	3.205,60
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	8.204,35	8.104,35	8.163,10	4.103,75	4.048,75	4.081,25
	11	b. riso lavorato a fondo	8.737,50	8.631,25	8.693,75	4.373,10	4.314,35	4.348,75
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	9.154,35	9.043,10	9.108,75	4.605,60	4.544,35	4.580,60
	17	b. riso lavorato a fondo	9.813,75	9.694,35	9.764,35	4.941,25	4.875,60	4.914,35
	21	C. spezzato (rotture)	3.000,00	2.937,50	2.843,75	1.512,50	1.478,10	1.426,85

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 25 *settembre* 1970 *al* 15 *ottobre* 1970 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 1918/70, *n.* 1953/70, *n.* 1976/70 *e n.* 2019/70

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 25-9-70 al 1°-10-70	Paesi terzi dal 2-10-70 all'8-10-70	Paesi terzi dal 9-10-70 al 15-10-70	SAMA e PTOM (1) dal 25-9-70 al 1°-10-70	SAMA e PTOM (1) dal 2-10-70 all'8-10-70	SAMA e PTOM (1) dal 9-10-70 al 15-10-70
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	4.935,00	4.935,00	4.935,00	2.564,35	2.564,35	2.564,35
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.168,75	6.168,75	6.168,75	3.205,60	3.205,60	3.205,60
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	8.221,85	8.157,50	8.274,35	4.113,10	4.078,10	4.142,50
	11	b riso lavorato a fondo	8.756,25	8.687,50	8.812,50	4.383,10	4.345,60	4.414,35
		II. altro:						
	14	a riso semilavorato	9.174,35	9.101,85	9.233,10	4.616,85	4.576,85	4.648,75
	17	b riso lavorato a fondo	9.835,00	9.757,50	9.898,10	4.953,10	4.910,60	4.987,50
	21	C. spezzato (rotture)	2.500,00	2.500,00	2.293,75	1.237,50	1.237,50	1.124,35

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 16 *ottobre* 1970 *al* 5 *novembre* 1970 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 2062/70, *n.* 2118/70, *n.* 2177/70 *e n.* 2189/70

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 16-10-70 al 22-10-70	Paesi terzi dal 23-10-70 al 29-10-70	Paesi terzi dal 30-10-70 al 5-11-70	SAMA e PTOM (1) dal 16-10-70 al 22-10-70	SAMA e PTOM (1) dal 23-10-70 al 29-10-70	SAMA e PTOM (1) dal 30-10-70 al 5-11-70
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	4.935,00	4.935,00	4.935,00	2.564,35	2.564,35	2.564,35
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.168,75	6.168,75	6.168,75	3.205,60	3.205,60	3.205,60
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	8.274,35	8.274,35	8.274,35	4.142,50	4.142,50	4.142,50
	11	b. riso lavorato a fondo	8.812,50	8.812,50	8.812,50	4.414,35	4.414,35	4.414,35
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	9.233,10	9.233,10	9.233,10	4.648,75	4.648,75	4.648,75
	17	b. riso lavorato a fondo	9.898,10	9.898,10	9.898,10	4.987,50	4.987,50	4.987,50
	21	C. spezzato (rotture)	2.656,25	2.356,25	2.525,00	1.323,75	1.158,75	1.251,25

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 6 novembre 1970 al 31 dicembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2247/70, *n.* 2287/70, *n.* 2332/70, *n.* 2381/70, *n.* 2404/70, *n.* 2449/70, *n.* 2497/70, *n.* 2543/70 *e n.* 2620/70

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 6-11-70 al 19-11-70	Paesi terzi dal 20-11-70 al 30-11-70	Paesi terzi dal 1°-12-70 al 17-12-70	Paesi terzi dal 18-12-70 al 31-12-70	SAMA e PTOM (1) dal 6-11-70 al 19-11-70	SAMA e PTOM (1) dal 20-11-70 al 30-11-70	SAMA e PTOM (1) dal 1°-12-70 al 17-12-70	SAMA e PTOM (1) dal 18-12-70 al 31-12-70
10.06		Riso:								
		A. greggio o semigreggio (non pilato):								
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	4.935,00	4.935,00	5.000,00	5.000,00	2.564,35	2.564,35	2.600,00	2.600,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.168,75	6.168,75	6.250,00	6.250,00	3.205,60	3.205,60	3.250,00	3.250,00
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:								
	07	a. riso semilavorato . . .	8.333,10	8.333,10	8.431,85	8.431,85	4.174,35	4.174,35	4.228,75	4.228,75
	11	b. riso lavorato a fondo .	8.875,00	8.875,00	8.980,00	8.980,00	4.448,75	4.448,75	4.506,25	4.506,25
		II. altro:								
	14	a. riso semilavorato . . .	9.298,75	9.298,75	9.408,75	9.408,75	4.685,00	4.685,00	4.745,60	4.745,60
	17	b. riso lavorato a fondo .	9.968,10	9.968,10	10.086,25	10.086,25	5.026,25	5.026,25	5.091,25	5.091,25
	21	C. spezzato (rotture)	2.525,00	2.768,75	2.768,75	2.656,25	1.251,25	1.385,60	1.385,60	1.323,75

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

(5981)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1971 il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7466)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1971 il comune di Fano (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7467)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1971 il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 270.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7468)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Marassi Miliano Cirillo intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio n. 50/553 in data 25 luglio 1932 e precisamente da Marassi a Maraz;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Marassi Miliano Cirillo, nato a Gorizia il 5 luglio 1944 e residente a S. Floriano del Collio, località Bocuie n. 5, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Maraz.

Per effetto della predetta domanda la restituzione nella forma originaria viene estesa alla moglie del richiedente: Gruden Bozica in Marassi, nata a Savogna d'Isonzo il 24 dicembre 1947.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di San Floriano del Collio sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 17 luglio 1971

p. Il prefetto: CAPPELLINI

(7073)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 9 giugno 1970, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1971, con il quale i posti messi a concorso sono stati aumentati da trenta a quarantacinque;

Visti i propri decreti in data 3 ottobre, 16 novembre e 14 dicembre 1970, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 17 novembre 1970, e numeri 38 e 39 del 13 e 15 febbraio 1971, di nomina, nonchè di sostituzione di membri della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1971, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 153, con il quale la commissione esaminatrice è stata integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese, tedesca e spagnola) prevista dal programma degli esami;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Considerato che nel verbale conclusivo della predetta commissione è stato erroneamente attribuito al candidato Roca Vitantonio il punteggio totale spettante al candidato Rossi Brigante Alfonso Maria e, a quest'ultimo, quello spettante al Roca, e che pertanto l'esatto punteggio da assegnare al dott. Rossi Brigante è di 22,33 e al dott. Roca è di 22,185;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa, eccezione fatta per quanto esposto al punto precedente;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 4 aprile 1970 e 15 aprile 1971:

1. La Peccerella Alberto	punti	23,86
2. D'Urso Mario	»	23,61
3. Giaquinto Mario	»	23,557
4. Bafile Paolo	»	23,51
5. Gustapane Enrico	»	22,65
6. Nicoletti Giuseppe	»	22,447
7. Rossi Brigante Alfonso Maria	»	22,33
8. Roca Vitantonio	»	22,185
9. Vangi Cataldo	»	22,125
10. Cardia Lamberto	»	22,067
11. Rossi Giovanni	»	21,935
12. Metalli Giuliano	»	21,77
13. Sassu Alberto Manlio	»	21,60
14. Francese Michele Umberto	punti	21,367
15. Caruso Corrado	»	21,26
16. Riccò Annibale	»	21,105
17. Somma Traversi Carlo	»	20,877
18. Di Censo Wladimiro	»	20,85
19. Viggiani Alberto	»	20,78
20. Squitieri Raffaele	»	20,73
21. Aterno Giorgio	»	20,70
22. Licari Manlio	»	20,64
23. Greco Salvatore	»	20,457
24. Richichi Aldo	»	20,37
25. Sancetta Mario	»	20,24
26. Perrone Cosimo	»	20,225
27. Valvo Corrado	»	19,937
28. Colella Giovanni	»	19,74
29. Di Carluccio Antonio	»	19,30

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) La Peccerella Alberto
2) D'Urso Mario
3) Giaquinto Mario
4) Bafile Paolo
5) Gustapane Enrico
6) Nicoletti Giuseppe
7) Rossi Brigante Alfonso Maria
8) Roca Vitantonio
9) Vangi Cataldo
10) Cardia Lamberto
11) Rossi Giovanni
12) Metalli Giuliano
13) Sassu Alberto Manlio
14) Francese Michele Umberto
15) Caruso Corrado
16) Riccò Annibale
17) Somma Traversi Carlo
18) Di Censo Wladimiro
19) Viggiani Alberto
20) Squitieri Raffaele
21) Aterno Giorgio
22) Licari Manlio
23) Greco Salvatore
24) Richichi Aldo
25) Sancetta Mario
26) Perrone Cosimo
27) Valvo Corrado
28) Colella Giovanni
29) Di Carluccio Antonio

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1971

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1971
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 115

(7500)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 giugno 1971, n. **7.**

Modifiche alla legge provinciale 21 luglio 1968, n. 12, relativa alla concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge provinciale 21 luglio 1968, n. 12, è sostituito dal seguente:

a) in forma di borse di studio e contributi fino ad un importo massimo di L. 500.000 a favore:

di studenti di scuole superiori statali o private, nazionali od estere;

di studenti di scuole statali o private di istruzione media;

di studenti di scuole medie d'obbligo statali o private, che per la distanza dalla sede scolastica o dalla linea dei mezzi pubblici di trasporto o da quelli autorizzati al trasporto dei frequentanti la scuola media d'obbligo, non sono in grado di assolvere l'obbligo scolastico della scuola media d'obbligo e che di conseguenza, per raggiungere tale fine, devono essere ospitati in convitti o presso privati nell'ambito del comune oppure in zona contermine, in cui esiste una scuola media d'obbligo;

b) in forma di premi e sussidi fino all'ammontare massimo di L. 2.000.000 a cittadini italiani che frequentino scuole di grado superiore nazionali od estere, nonchè corsi nazionali od esteri a scopo di perfezionamento o di specializzazione, di cui la Provincia ravvisi l'opportunità.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, modificato con l'art. 2 della legge provinciale 21 luglio 1968, n. 12, è sostituito dal seguente:

La giunta provinciale può stabilire annualmente la quantità e la misura delle provvidenze di cui all'articolo precedente secondo le lettere *a*) e *b*) e specificare la quantità da assegnare a ciascun grado, tipo e classe di scuola.

Art. 3.

All'art. 2 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, dopo il terzo comma, viene aggiunto il seguente:

Nell'assegnazione delle provvidenze di cui all'art. 1, lettera *a*) a favore di studenti di scuole medie d'obbligo statali o private, che per la distanza dalla sede scolastica o dalla linea dei mezzi pubblici di trasporto o da quelli autorizzati al trasporto dei frequentanti la scuola media d'obbligo, non sono in grado di assolvere l'obbligo scolastico della scuola media d'obbligo e che di conseguenza per raggiungere tale fine devono essere ospitati in convitti o presso privati nell'ambito del comune oppure nell'ambito di zona contermine in cui esiste una scuola media d'obbligo, in deroga a quanto previsto nel terzo comma del presente articolo, si prescinde dall'attribuzione di un punteggio per il merito scolastico.

Art. 4.

L'art. 3 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, modificato con l'art. 3 della legge provinciale 21 luglio 1968, n. 12, è sostituito dal seguente testo:

Le provvidenze di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge devono essere erogate entro il 30 marzo di ogni anno e possono essere liquidate in più rate.

Art. 5.

La presente legge non comporta maggiore spesa rispetto a quanto stanziato nel cap. 280 del bilancio provinciale per lo esercizio 1971.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(6942)

LEGGE PROVINCIALE 21 giugno 1971, n. 8.

Sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque viola le prescrizioni contenute nel decreto di vincolo paesaggistico di cui all'art. 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5000 a L. 500.000.

La sanzione pecuniaria del precedente comma è comminata qualora sia impossibile a causa della natura della contravvenzione l'applicazione dei provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'art. 21 della medesima legge.

Art. 2.

La Giunta provinciale determina con propria deliberazione da pubblicarsi nei modi di legge sul «Bollettino Ufficiale» della regione Trentino-Alto Adige ed entro i limiti di cui al primo comma del precedente articolo il minimo ed il massimo delle sanzioni amministrative con riferimento alle singole categorie di beni tutelati ed al tipo della trasgressione.

Art. 3.

Per la riscossione della sanzione amministrativa si applica la procedura di cui all'art. 2 del regio decreto 13 aprile 1910, n. 639.

Il trasgressore tuttavia è ammesso a pagare nelle mani dell'agente che accerta il fatto la metà della somma applicata per la trasgressione.

L'agente è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Presidente della giunta provinciale.

La stessa facoltà compete al trasgressore per il periodo di 10 giorni dalla contestazione qualora il pagamento nel periodo suddetto venga effettuato presso l'ufficio provinciale per la tutela del paesaggio.

Art. 4.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono introitate nel capitolo corrispondente delle Entrate del bilancio provinciale. In misura del loro accertamento di entrata, dette somme possono formare oggetto di variazione al bilancio riassegnando le stesse ai capitoli di spesa previsti per l'attuazione della legge provinciale sulla tutela del paesaggio.

Un quinto delle somme riscosse sarà distribuito annualmente alle persone che hanno accertato la trasgressione, e la relativa spesa farà carico ai medesimi capitoli del bilancio per l'attuazione della legge provinciale sulla tutela del paesaggio.

Art. 5.

E' istituito il seguente capitolo nel bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1971 - Tabella *A* - Entrata Titolo III - Entrate extratributarie - Categoria I - Proventi speciali - cap. 205: «Riscossione di somme per sanzioni amministrative conseguenti a violazione di vincoli paesaggistici» - per memoria.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(6943)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.